

Eventi sismici 2012

Sezione II

Specifiche tecniche per la trasmissione

**telematica dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro
utilizzo ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Decreto Legge del 10
ottobre 2012 n. 174 convertito dalla Legge del 7 dicembre 2012
n. 213**

INDICE

1.	AVVERTENZE GENERALI	3
2.	CONTENUTO DELLA FORNITURA	3
2.1	GENERALITÀ.....	3
2.2	LA SEQUENZA DEI RECORD	4
2.3	LA STRUTTURA DEI RECORD	4
2.4	LA STRUTTURA E FORMATO DEI DATI	4
2.5	REGOLE GENERALI.	5
2.5.1	<i>Tipologia di comunicazione</i>	5
2.5.2	<i>Codici fiscali</i>	5
2.5.3	<i>Identificativo del finanziamento</i>	5
2.5.4	<i>Trattamento Importi</i>	6
2.6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	6
2.6.1	<i>Modalità di comunicazione</i>	6

Contenuto e caratteristiche tecniche per la comunicazione dei dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla Legge del 7 dicembre 2012 n. 213

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle comunicazioni dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Decreto Legge del 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla Legge del 7 dicembre 2012 n. 213, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che le comunicazioni che non rispettano le specifiche tecniche, saranno **scartate**.

I file contenenti le comunicazioni dei dati devono essere controllati, prima della trasmissione, con l'apposito software distribuito dall'Agenzia delle Entrate al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

La comunicazione dei dati delle inadempienze, degli eventi rilevanti, delle estinzioni volontarie dei finanziamenti, della restituzione degli interessi a fronte di estinzioni anticipate e delle cessioni del credito deve essere effettuata esclusivamente al verificarsi di almeno una delle fattispecie citate.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.800 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura sono:

- record di tipo "0": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi del soggetto obbligato, gli elementi idonei ad individuare la fornitura, e i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "1": è il record riservato alla comunicazione delle Inadempienze, degli Eventi rilevanti e delle Estinzioni anticipate volontarie;
- record di tipo "2": è il record riservato alla comunicazione della Restituzione Interessi per Estinzioni anticipate;
- record di tipo "3": è il record che contiene i dati della Cessione del credito;
- record di tipo "9": è il record di coda della fornitura e contiene, analogamente al record di testa, i dati identificativi del soggetto

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Decreto Legge del 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla Legge del 7 dicembre 2012 n. 213

Sezione II

obbligato, gli elementi idonei ad individuare la fornitura, e i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore).

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un record di tipo "1" per ogni comunicazione di Inadempienza, di Evento rilevante o di Estinzione anticipata volontaria;
- presenza di un record di tipo "2" per ogni comunicazione di Restituzione degli interessi per estinzione anticipata;
- presenza di un record di tipo "3" per ogni comunicazione di cessione del credito;
- presenza di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

Ciascuna fornitura si compone di un file in formato ASCII standard, contenente solo i caratteri ASCII da quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) a quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) "non stampabili".

Ciascun record del file ha lunghezza fissa di 1798 caratteri stampabili, seguiti da due caratteri 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed).

2.4 La struttura e formato dei dati

I campi posizionali possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, la formattazione e l'allineamento.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Sigla Formato	Descrizione	Formattazione	Allineamento	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	Sinistra	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	Sinistra con 5 spazi a destra	'RSSGNN60R30H501U'
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)			'02876990587 '
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero		'05051998'
NU	Campo numerico positivo	Zero	Destra con zeri non significativi a sinistra	'001234' ' 1234' '123456'

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo ai sensi dell'art. 11 comma 8 del Decreto Legge del 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla Legge del 7 dicembre 2012 n. 213 Sezione II

PR	Sigla automobilistica delle Province Italiane ed i valori 'spazio' ed 'EE' per gli esteri (ad esempio provincia di nascita)	Spazio		'BO'
----	---	--------	--	------

ATTENZIONE: costituisce motivo di scarto della comunicazione un allineamento dei campi ovvero una formattazione difforme da quella prevista nella precedente tabella.

2.5 Regole generali.

2.5.1 Tipologia di comunicazione

In ogni comunicazione è necessario specificare la "Tipologia di invio" (campo 3 dei record "0" e "9"). Di seguito si dettagliano le tipologie previste:

- **Invio ordinario:** È l'invio delle comunicazioni relative al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento. L'eventuale tardività nella trasmissione potrà essere notificata nella ricevuta telematica.
- **Invio sostitutivo:** È la comunicazione con la quale si opera **la completa sostituzione** di una fornitura – individuata dal campo "Protocollo Telematico da sostituire o annullare" (campo 4 dei record "0" e "9") assegnato all'atto dell'acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica - contenuta nel file (ordinario o sostitutivo) precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal Sistema. **Si avverte che la trasmissione sostitutiva opera una sostituzione integrale.** Nella fornitura sostitutiva andranno pertanto indicate tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. Il contenuto della fornitura che si intende sostituire, a valle di tale operazione, non sarà più disponibile.
- **Annullamento:** È la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l'annullamento di un fornitura contenuta in un file ordinario o sostitutivo precedentemente trasmesso e individuata dal campo "Protocollo Telematico da sostituire o annullare" (campo 4 dei record "0" e "9") assegnato all'atto dell'acquisizione e desumibile dalla ricevuta telematica. La comunicazione di annullamento è composta dai soli record "0" e "9".

2.5.2 Codici fiscali

I Codici Fiscali riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti. **Non è ammessa l'indicazione della Partita IVA**

Il **codice fiscale del soggetto obbligato** deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella comunicazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della comunicazione.

Il **codice fiscale dell'intermediario** deve essere registrato in Anagrafe Tributaria; la non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa.

2.5.3 Identificativo del finanziamento

Il campo "Identificativo del finanziamento" deve corrispondere a uno di quelli precedentemente comunicato ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Tale campo identifica univocamente il finanziamento riconosciuto, e pertanto, in fase di acquisizione può esserne verificata l'univocità. In presenza di comunicazioni duplicate o errate può essere operato lo scarto dell'intera fornitura.

2.5.4 Trattamento Importi

Arrotondamento

Tutti gli importi indicati nella comunicazione devono essere arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).

2.6 Modalità di comunicazione

2.6.1 Modalità di comunicazione

La comunicazione dei dati delle inadempienze, degli eventi rilevanti, delle estinzioni volontarie dei finanziamenti, della restituzione degli interessi a fronte di estinzioni anticipate e delle cessioni del credito deve essere effettuata esclusivamente al verificarsi di almeno una delle fattispecie citate.

Comunicazioni ordinarie che includono informazioni già acquisite dal sistema costituiscono situazione di errore.

Nei casi in cui sorga la necessità di operare modifiche su dati già comunicati - cfr par. 2.5.1. – Tipologia di comunicazione) - è possibile procedere nelle seguenti modalità:

- Effettuare un invio sostitutivo

ovvero

- Effettuare un annullamento del file contenente informazioni errate
- Effettuare un nuovo invio ordinario